



TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda sezione civile

Il Giudice **d.ssa Maria Magri**, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento **N.R.G. 98/2026** avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **CACICI GABRIELE ANTONIO**, nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED];

VISTO il ricorso depositato il 03/03/2026 con cui il debitore propone un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli art. 67 e seg. CCII;

RITENUTA sussistente la propria competenza a decidere ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII, posto che il ricorrente è residente in [REDACTED], Comune appartenente al circondario del Tribunale di Bergamo;

VISTA la relazione ex art. 68 CCII, redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) dr. Marco Persich, completa delle informazioni richieste dalla legge;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha beneficiato della esdebitazione nei cinque anni antecedenti al deposito della domanda e che non risulta che il debitore abbia determinato la sua situazione di sovraindebitamento con colpa grave o dolo, come richiesto dell'art. 69 CCII;

RILEVATO che il proponente ha allegato al ricorso: l'elenco dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, l'elenco di tutti i beni; le sue dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie per il loro sostentamento, corredato dall'indicazione della composizione del nucleo familiare;

PRECISATO che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato prevede, a fronte di un indebitamento complessivo di € 122.433,36, la messa a disposizione dei creditori di una somma pari ad € 43.128,00 costituita con le seguenti risorse: € 599,00 mensili per sei anni (72 mesi) corrispondente alla quota disponibile del suo stipendio al netto dei costi di sostentamento familiare;



nei costi di sostentamento familiare è inclusa anche la rata di mutuo ipotecario (regolarmente pagata) della casa di abitazione di [REDACTED] del valore di circa € 81.000,00/82.000,00 con residuo mutuo ancora da rimborsare pari ad € 114.164,48, come consentito dall'art. 67, 5° comma, CCII;

la somma messa a disposizione dal debitore consentirà il soddisfacimento al 100% dei crediti in prededuzione e di quelli privilegiati ed al 22,860% dei crediti chirografari;

RICHIAMATA la relazione dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che ha attestato la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal debitore ex art. 68, comma 2, lett. c, CCII, la qual cosa ha consentito di ricostruire in modo compiuto la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ed ha concluso ritenendo sussistenti tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore proposto;

RITENUTO pertanto che la proposta ed il piano siano ammissibili;

VISTA, infine, l'istanza di sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 70, comma 4, CCII, secondo il quale il Giudice può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, nonché le altre misure idonee a conservare la integrità del patrimonio della debitrice fino alla conclusione del procedimento;

RILEVATO che non è esplicitato quali procedimenti siano da sospendere, cosicché una tale istanza generica non può essere accolta, se non nei termini generali di vietare l'inizio di azioni esecutive e/o cautelari nei confronti del debitore;

VISTO l'art. 70 CCII, sulla omologazione del piano;

P.Q.M.

1. Dichiaro ammissibile la proposta ed il piano presentati da CACICI GABRIELE ANTONIO.
2. Dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati nel sito del Tribunale di Bergamo nell'apposita sezione dedicata al sovraindebitamento a cura della Cancelleria.
3. Dispone che l'OCC dr. Marco Persich comunichi la proposta ed il piano a tutti i creditori nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, depositandone nella Cancelleria del Tribunale la relativa prova.



4. I creditori nei venti giorni successivi al ricevimento della comunicazione dell'OCC dr. Marco Persich potranno presentare osservazioni al piano ed alla proposta, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.
5. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare le osservazioni di cui al precedente punto 4, l'OCC dr. Marco Persich, sentito il debitore, depositerà presso la Cancelleria del Tribunale apposita relazione scritta in ordine alle eventuali osservazioni dei creditori, completa delle proposte di modifica del piano che riterrà necessarie.
6. Dispone, con decorrenza dal presente provvedimento, il divieto di iniziare azioni esecutive o cautelari nei confronti del debitore CACICI GABRIELE ANTONIO.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente al proponente ed all'OCC.

Bergamo, 12 marzo 2026

Il Giudice
D.ssa Maria Magrì

